



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo**

ORDINANZA N. 06/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTO:** il dispaccio n. 5202554 in data 19.01.1991 con cui l'allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;
- VISTO:** il D.P.R. n. 321 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- VISTO:** il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, che la categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n.5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO** il D.P.R. 24.05.1979 n.886 relativo all'attività di sfruttamento degli idrocarburi in offshore ed in particolare l'art.53;
- VISTA** L'ordinanza n.13/2016 del 26.03.2016 del Capo del Circondario Marittimo di Sanremo con la quale è stato reso esecutivo ed approvato il "Nuovo regolamento di Sicurezza del porto e della rada di Sanremo";
- VISTA** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative;
- VISTA** La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti DIV3M_IT_PORTI/13073 in data 13 ottobre 2012;
- ACQUISITO** il parere dell'ASL 1 DI IMPERIA in seno alla conferenza dei servizi in data 30.11.2016;
- ACQUISITI** I pareri del Comando Provinciale VV.F, di Imperia, del Nucleo Sommozzatori dei VV.F. di Genova e dell'ASL 1 di Imperia in seno alla conferenza dei servizi in data 21.02.2017;
- VISTI** gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario marittimo di Sanremo.

ORDINA

Articolo 1

Approvazione ed entrata in vigore

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel circondario marittimo di Sanremo", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 08.00 del 20/03/2017.

Articolo 2

Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 3

Disposizioni Finali

A far data dalle ore 08.00 del 20/03/2017 sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nel suddetto Regolamento.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e le disposizioni contenute nel "Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee nel Circondario Marittimo di Sanremo", la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito istituzionale pagina Ordinanze.

Sanremo, 04.03.2017

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Vincenzo FRONTE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo

C.so Nazario Sauro n°22 – Tel.:0184.505531 – email: ucsanremo@mit.gov.it

ORDINANZA N° 37 /2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di SANREMO:

- VISTA** l'ordinanza n° 06/2017 in data 04.03.2017 con la quale viene approvato il "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee"
- VISTO** l'articolo 12 del predetto Regolamento;
- RITENUTO** che le attività cicliche citate nel suddetto articolo possano essere autorizzate per un periodo superiore ai quattro mesi
- VISTI** gli art. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalla data odierna, l'art. 12 comma 2 del "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee" ed. 2017 è così modificato:

"Le attività di cui alla lettera "a" per via della loro natura ciclica, potranno essere svolte con autorizzazione annuale secondo le modalità di cui al precedente articolo 7"

Art. 2

La presente ordinanza verrà pubblicizzata mediante affissione all'albo di questo Ufficio e l'inserimento sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanremo.

Sanremo 10.07.2018

Firmato
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Vincenzo FRONTE

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
SANREMO

*Regolamento di sicurezza per le operazioni
subacquee nel Circondario Marittimo di
Sanremo*

Edizione 2017

VARIANTI

<i>Ordinanza n° 37 in data 10.07.2018.</i>	<i>Art. 12 comma 3</i>

ART.1
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 20 marzo 2017 allo scopo di armonizzare le modalità di esecuzione delle attività lavorative subacquee da espletarsi nell'ambito del Circondario Marittimo di Sanremo.

ART. 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) **Operazione subacquea:** qualsiasi attività che prevede l'impiego di sommozzatori (OTS);
- 2) **Sommozzatore:** persona in possesso "dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione" (**Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200**).
- 3) **Attività lavorativa subacquea di basso fondale:** qualsiasi tipo di **operazione subacquea** da svolgersi, a scopo non diportistico, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di – 50 mt. (*meno/cinquanta*), condotte utilizzando anche aria compressa per la respirazione ed eseguite da sommozzatori equipaggiati con ombelicale collegato direttamente alla superficie. Un sommozzatore deve essere considerato impegnato in **attività lavorativa** subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all'immersione e fino a quando egli non abbia fine il collegamento fisico all'ombelicale.
- 4) **Attività lavorativa subacquea di alto fondale:** qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, da una batimetrica superiore ai – 50 mt. (*meno/cinquanta*), anche con l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione, in ragione della tecnica di immersione utilizzata.
- 5) **Emergenza:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea.
- 6) **Responsabile delle operazioni:** figura di comprovata esperienza, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.

- 7) **Unità di appoggio:** nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad “uso conto proprio” e/o “al traffico” nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali condotte nell'ambito del Circondario Marittimo di Sanremo, in proprio, o per conto terzi, da sommozzatori /OTS, di cui all'art. 2 punto 2 dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività, o se straniere internazionalmente riconosciute adatte a tali lavori.

Sono escluse dall'applicazione del presente **regolamento** le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente in sede di istanza, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, valutabile in sede di conferenza dei servizi dedicata, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri;
- c) agli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi dello Stato, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

ART. 4

ASSICURAZIONE

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

ART. 5

OPERATORI SUBACQUEI

Tutto il personale OTS impiegato in attività lavorative subacquee dovrà essere iscritto nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, ovvero da altra Autorità Marittima.

La persistenza dei requisiti fisici di cui all'Art.3 del D.M. 13 gennaio 1979 dovrà essere accertata dall'interessato a seguito di controllo, almeno annuale, da parte del medico di porto o struttura medica riconosciuta e notificata a questa Autorità Marittima.

Tutti gli operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore ed, in

particolare, rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi prescritti all'art. 10.

Ogni sommozzatore dovrà essere dotato del "libretto di ricognizione per sommozzatore in servizio locale" giusta quanto previsto dall'Art.4 del D.M. 13 Gennaio 1979, il cui modello è stato approvato con D.M. 03 giugno 1985.

ART. 6

PRESCRIZIONI GENERALI PER OPERAZIONI SUBACQUEE

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Sanremo, oltre a dover rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro nonché tutte le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), dovranno attenersi, anche, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse;
2. si dovrà mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
3. il personale subacqueo deve operare sempre sotto la direzione di un responsabile delle operazioni, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli ots impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che in tal caso l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione;
4. per l'esecuzione dei lavori dovrà essere utilizzato esclusivamente l'equipaggiamento specialistico previsto, adatto allo scopo, il quale dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo, nonché mantenuto in ordine ed in buono stato di conservazione;
5. gli operatori subacquei dovranno essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con il personale in superficie per comunicare qualsiasi necessità.
6. i sommozzatori in immersione devono essere sempre assistiti nel corso dell'immersione da personale in grado di prestare la necessaria assistenza in caso di emergenza, anche in immersione.
7. In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
8. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, la ditta dovrà indicare il medico iperbarico di riferimento nonché, a cura di quest'ultimo, dovrà essere fornita una valutazione preliminare del rischio connesso all'immersione dando indicazione del centro iperbarico più vicino, avendone

verificato l'operatività la ditta dovrà altresì redigere un piano di emergenza per l'attivazione immediata dei soccorsi sanitari e la prestazione delle necessarie cure senza ritardo alcuno;

9. per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai - 50 (meno cinquanta) metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione;
10. tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale ed attrezzature adeguate alle condizioni ambientali;
11. il turno di lavoro giornaliero non dovrà eccedere le 12 ore e dovrà essere seguito da un periodo di riposo di almeno 12 ore o comunque idoneo al recupero psicofisico;
12. la durata massima delle singole immersioni dovrà uniformarsi ai tempi indicati dalla normativa tecnica di settore e comunque tale da assicurare la sicurezza dell'operatore;
13. per ogni sessione di lavoro dovrà essere redatta dalla Società esecutrice una scheda riepilogativa dell'intervento svolto, secondo il modello in allegato. Tale rapporto dovrà essere custodito e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
14. l'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di attività lavorative subacquee.-

ART. 7

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale a questa Autorità Marittima con apposita istanza in bollo con allegata la seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare corredata dal cronoprogramma indicante luogo, data e durata dei lavori;
- 2) Una planimetria in scala, georeferenziata dello specchio acqueo interessato dai lavori;
- 3) Elenco nominativo degli OTS impiegati indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, ovvero autocertificazione dell'avvenuta iscrizione presso altra Autorità Marittima, allegando, comunque, copia del libretto di ricognizione;
- 4) Copia del certificato assicurativo di cui all'art. 4;
- 5) Piano Operativo di Sicurezza relativo alle lavorazioni da effettuare (laddove previsto), con indicazione del Preposto alla sicurezza;
- 6) Parere favorevole dell'ASL 1 di Imperia circa gli aspetti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le eventuali prescrizioni ritenute opportune per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- 7) Documentazione di sicurezza concernente l'unità navale in appoggio;

Quanto sopra dovrà essere presentato, almeno 15 giorni prima del previsto inizio attività a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità. Al fine di procedere al previsto iter istruttorio, nonché verificare l'inesistenza di

vincoli ostativi e l'adozione di apposite ordinanze interdittive per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

ART. 8
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DA
PARTE DELLE IMPRESE SUBACQUEE OPERANTI

Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza di cui al precedente Art. 7, utilizzando l'**allegato** modello, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che quest'Ufficio riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.

Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condizioni meteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.

Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione;

Le operazioni subacquee in basso fondale sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità ed/o urgenza, che saranno valutati singolarmente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;

Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 0184505531. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo, anche all'ASL 1 di Imperia.

Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge

In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:

- 1) informare immediatamente la dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e l'Ente/società committente;
- 2) Non intervenire sul presunto ordigno;
- 3) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;

- 4) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
- 5) mantenere la sorveglianza continua della zona;
- 6) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sui luoghi lavoro previste dalla normativa vigente.

ART. 9 UNITA' DI APPOGGIO

1. La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta *“ad uso conto proprio”* o al *“traffico”* nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata. Ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 *“ Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”*.
3. L'unità di appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale lettera *“A”* del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 *“Colreg 1972”* e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio.

ART. 10 REQUISITI PER ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI

E' onere della Ditta esecutrice dei lavori verificare, preliminarmente all'inizio degli stessi, che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano conformi con le norme vigenti, ed inoltre:

- a) siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso;
- b) siano stati mantenuti secondo il piano di manutenzione previsto;
- c) Siano standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare;
- d) siano dotati dell'indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio;
- e) qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e

controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

ART. 11 **PRESCRIZIONI PER I NAVIGANTI**

1. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
3. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

ART.12 **ESCLUSIONI / DEROGHE**

Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

- a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai -2 metri o comunque all'interno del sedime portuale che non superino i 30 minuti per singola immersione e complessivi 120 minuti di lavoro nell'arco delle 12 ore;
- b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
- c) piccoli lavori subacquei di somma urgenza, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti).

Le attività di cui alla lettera a) , per via della loro natura ciclica, potranno essere svolte con autorizzazione annuale secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

In virtù delle casistiche di cui alle lettere b), c) – permane l'obbligo dell'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza,

unitamente all'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività.

L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Eventuali deroghe potranno essere, altresì, disposte esclusivamente dall'Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

ART.13 **DIVIETI**

Nell'Ambito del Circondario Marittimo di Sanremo è vietata l'effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti non espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.

Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le società/ditte esecutrici dei lavori, nonché le Pubbliche Amministrazioni committenti dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi. -

Firmato
Il Comandante
Tenente di Vascello (CP)
Vincenzo FRONTE